COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1967

relativa alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per spese concernenti operazioni di rieducazione professionale effettuate dall'«Office national de l'emploi» (ONEM)

(Fascicoli FSE nn. 6602, 6619, 6652, 6661)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(67/662/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 12/64/CEE della Commissione che fissa le condizioni di manifesta e prolungata sottoccupazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 a), del regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [3],

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [4],

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 32 del 22. 2. 1964, pag. 537/64.
(4) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

Viste le richieste in data 17 febbraio, 8 giugno, 7 settembre e 30 novembre 1966, presentate dal Regno del Belgio, intese ad ottenere il contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale, per un importo totale di FB 33.055.488,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla complicazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9 (1),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 4 luglio 1967,

Considerando che, in conformità degli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le richieste in oggetto concernono operazioni di rieducazione professionale effettuate sotto la responsabilità e a carico dell'«Office national de l'emploi» (ONEM), organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del suddetto regolamento;

Considerando che tali richieste, che contengono le indicazioni richieste dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e riguardano operazioni terminate durante il periodo 1° luglio 1964 — 30 giugno 1965 incluso, sono state validamente presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

Considerando che dall'esame di tali richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale prese in considerazione si riferiscono a lavoratori disoccupati o sottoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9 e dell'articolo 1 del regolamento n. 12/64/CEE, che soddisfano le condizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 9; che tali richieste soddisfano altresí le altre condizioni prescritte dalla regolamentazione vigente e in particolare dall'articolo 5 del regolamento n. 9;

Considerando, di conseguenza, che per le spese sostenute dall'«Office national de l'emploi» (ONEM) deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo, e che l'ammontare del contributo del Fondo ammonta pertanto a FB 33.055.488;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 4 luglio 1967, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summensionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dal Regno del Belgio al Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'«Office national de l'emploi» (ONEM), organismo iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relative ad operazioni di rieducazione professionale terminate durante il periodo 1° luglio 1964 — 30 giugno 1965 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, sino a concorrenza dell'importo richiesto di FB 33.055.488.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo concesso allo Stato membro richiedente a favore dell'organismo suindicato viene stabilito in FB 33.055.488 (pari a circa 661.110 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 8 dell'1. 2. 1962, pag. 144/62.